

**N. 02459/2010 REG.SEN.
N. 01779/2001 REG.RIC.**



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 1779 del 2001, proposto da:
Allocco Caterina, Allocco Giovanna - Eredi di Arnolfo Anna Ved.Allocco,
rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Majocco, con domicilio eletto
presso di lui in Torino, via Assarotti, 11;

contro

Comune Bra;

nei confronti di

I.N.C. General Contractor Spa, rappresentata e difesa dagli avv. Marina
Campagnaro, Mario Rava, con domicilio eletto presso l'avv. Marina
Campagnaro in Torino, via Principi D'Acaja, 11;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del decreto di espropriazione emesso dal Sindaco di Bra in data 10.3.2000,
avente ad oggetto l'espropriazione di beni immobiliari di proprietà delle

ricorrenti;

di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di I.N.C. General Contractor Spa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'Udienza pubblica del giorno 20 maggio 2010 il dott. Alfonso Graziano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.1. I ricorrenti erano proprietari di terreni interessati dall'esecuzione di un'opera pubblica consistente in una strada di collegamento tra le Vie Brizio e la futura tangenziale ovest in Comune di Bra ai cui fini l'ente intimato approvava con delibera di giunta del 26.5.1992 un primo stralcio di progetto.

Con ordinanza del Sindaco del 19.9.1992, n. 181/92 veniva disposta l'occupazione temporanea d'urgenza dei fondi occorrenti alla realizzazione dell'opera, occupazione autorizzata fino al 31.12.1994 e poi prorogata fino al 31.12.1995 con successiva ordinanza sindacale n. 293 del 16.12.1994, impugnata davanti a questo T.A.R. con ricorso iscritto al r.g. n. 734/1995, definito con sentenza di accoglimento resa dalla Sezione il 9.3.2002 n. 588 agli atti.

Nelle more della procedura espropriativa l'opera pubblica veniva realizzata, senza che, peraltro, fosse adottato il decreto di esproprio, la cui assenza induceva la Corte d'Appello di Torino, adita per l'opposizione alla stima

dell'indennità di esproprio nel frattempo determinata in via provvisoria a dichiarare con sentenza del 11.11.1998 inammissibile la domanda giudiziale.

I ricorrenti adivano dunque il Tribunale di Alba per il risarcimento dei danni conseguenti alla perdita della proprietà cagionata dall'intervenuta irreversibile trasformazione del fondo.

Nel corso di tale giudizio parte ricorrente afferma che il Comune intimato esibiva il decreto di esproprio, che risultava adottato oltre cinque anni dalla data di scadenza di validità del decreto di occupazione d'urgenza. Il Tribunale ordinario accoglieva la domanda con sentenza del 20.9.2007.

1.2. Insorgono i deducenti con il ricorso in epigrafe avverso il decreto di esproprio assunto il 10.3.200, che asseriscono non essere stato loro mai notificato, rubricando quattro motivi con cui lamentano violazione di legge, eccesso di potere, difetto dei presupposti ed assumono, con il primo mezzo, che l'opera pubblica cui era finalizzata la procedura espropriativa iniziata e poi abbandonata, è stata eseguita, ragion per cui il decreto di esproprio, emanato oltre cinque anni dopo la scadenza del periodo di validità del decreto di occupazione temporanea dei loro fondi sarebbe inefficace per mancanza di oggetto, secondo i dettami di Cass. Civ., Sez. I, 13.1.1987, n. 8344.

Nelle conclusioni precisano di avere incardinato il gravame in epigrafe a scopo cautelativo, per l'ipotesi nella quale questo Giudice non "abbia a ritenere che proprio in relazione alla prospettata carenza di presupposti e alla totale irrilevanza dell'atto, non debba ritenersi sussistere la carenza di interesse a ricorrere" (ricorso introduttivo, pag.6).

Si costituiva in giudizio solo la controinteressata, con atto formale del 21.12.2001 e alla pubblica Udienza del 20.5.2010 sulle conclusioni delle

parti e la Relazione del Referendario Avv. Alfonso Graziano il gravame è stato trattenuto a sentenza.

2.1. Ritiene il Collegio che l'eventualità adombrata dai ricorrenti consegue in termini di necessità ad una valutazione degli eventi e degli atti che hanno caratterizzato la vicenda all'esame.

Invero, l'irreversibile trasformazione del fondo di loro proprietà, prodottasi per effetto della realizzazione dell'opera pubblica cui era funzionale l'avviata procedura espropriativa, rende il decreto di esproprio del 10.3.2000, adottato ben sei anni dopo il decorso del termine di efficacia dell'occupazione d'urgenza (che resta fissato al 31.12.1994, stante l'annullamento del successivo decreto sindacale di proroga, pronunciato dalla Sezione con la Sentenza 9.3.2002 n. 588 agli atti (doc. 4 ricorr.) *tamquam non esset o inutiliter datum*.

2.2. Deve al riguardo il Collegio aderire alla conclusione raggiunta sul punto da Cass. Civ., Sez. I, 13.11.1987, n. 8344 invocata dai ricorrenti e tuttora attuale, secondo la quale "l'estinzione del diritto di proprietà del privato ed acquisizione dello stesso da parte dell'ente costruttore (alla data della realizzazione della opera, ove sia già scaduto il biennio di occupazione legittima, oppure alla data di scadenza di tale biennio, quando essa sia stata in precedenza eseguita) l'irrilevanza del sopravvenuto decreto di espropriazione deriva dalla mancanza del suo oggetto e pertanto prescinde dal fatto che il decreto medesimo sia emesso in costanza di potere espropriativo, per non essere ancora scaduti i termini fissati con la dichiarazione di pubblica utilità".

2.3.1. Il decreto di esproprio impugnato, dunque, è inidoneo a produrre effetti, posto che risulta privo di oggetto, in quanto il fondo privato che ne costituiva l'oggetto è stato già acquisito alla mano pubblica per effetto del

noto discusso fenomeno dell'occupazione appropriativa o acquisitiva derivato dalla realizzazione dell'opera condotta a termine prima dell'adozione del decreto espropriativo, il quale, al momento della sua emanazione nasceva orbo del suo oggetto fondamentale, ossia il diritto di proprietà sul fondo del privato, medio tempore già transitato nella proprietà del Comune.

Ne consegue, correlativamente, che il decreto impugnato proprio, perché privo di oggetto – e in disparte la problematica teorica circa la sua nullità ovvero la sua radicale inesistenza – è anche inidoneo a produrre effetti lesivi e a radicare, conseguentemente l'emergenza dell'interesse a ricorrere, insussistente tutte le volte in cui difetta la lesione e il pregiudizio che da essa ordinariamente scaturisce.

2.3.2. Può anche ulteriormente considerarsi come un eventuale annullamento del provvedimento di esproprio impugnato non recherebbe alcun vantaggio ai ricorrenti, i quali sono stati già privati del loro diritto di proprietà dall'avvenuta occupazione approvativa dei loro fondi.

Fenomeno in virtù del quale hanno domandato al Giudice ordinario la condanna del comune al risarcimento del danno da perdita del loro diritto di proprietà e lo hanno conseguito con la sentenza dal Tribunale di Alba del 20.9.2007 versata in atti (doc. 5 ricorrenti).

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile per carenza di interesse, potendo compensarsi le spese di lite per eque ragioni.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte – Prima Sezione – definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe lo dichiara Inammissibile.

Compensa integralmente le spese di lite tra le costituite parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella Camera di Consiglio del giorno 20 maggio 2010
con l'intervento dei Magistrati:

Franco Bianchi, Presidente

Richard Goso, Primo Referendario

Alfonso Graziano, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 24/05/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO